IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

La presente nota tematica illustra il modo in cui il trattato sull'Unione europea definisce il principio di sussidiarietà, i numerosi settori di intervento in cui si applica e le modalità di monitoraggio della sua attuazione. Nei settori che non sono di competenza esclusiva dell'Unione, quest'ultima può intervenire se può dimostrare che gli obiettivi dell'azione proposta non sarebbero conseguiti in modo efficiente a livello nazionale, regionale o locale, ma sarebbero conseguiti meglio a livello di Unione. La presente nota tematica illustra inoltre il ruolo del Parlamento nel rispetto del principio di sussidiarietà attraverso l'esame delle proposte legislative.

BASE GIURIDICA

Articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

OBIETTIVI

Il principio di sussidiarietà non determina la ripartizione delle competenze tra l'UE e gli Stati membri, che è stabilita dagli articoli da 3 a 6 TFUE. La sussidiarietà disciplina le condizioni alle quali l'Unione può intervenire nei settori in cui non ha competenza esclusiva. In tali settori, l'articolo 5, paragrafo 3, del TUE prevede che l'Unione possa intervenire qualora sia in grado di dimostrare che gli obiettivi perseguiti non sarebbero sufficientemente realizzati dagli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, ma potrebbero – in ragione della "portata o degli effetti" – essere meglio realizzati a livello dell'Unione (criterio del valore aggiunto).

RISULTATI OTTENUTI

A. Origine e storia della sussidiarietà nell'UE

Il principio di sussidiarietà è stato formalmente sancito dal TUE, firmato nel 1992: il TUE ha inserito un riferimento al principio nel trattato che istituisce la Comunità europea (TCE). L'Atto unico europeo, firmato nel 1986, aveva già introdotto la regola della sussidiarietà nel settore dell'ambiente, pur senza menzionarla espressamente. Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha stabilito, nella sua sentenza del 21 febbraio 1995 (T-29/92), che il principio di sussidiarietà non costituiva, prima dell'entrata in vigore del TUE, un principio generale del diritto alla luce del quale andava sindacata la legittimità degli atti comunitari.

Senza modificare la formulazione del riferimento al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, secondo comma (secondo la nuova numerazione) del trattato CE, il trattato di Amsterdam, firmato nel 1997, aveva annesso al trattato CE un protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità ("il protocollo del 1997"). L'approccio generale relativo all'applicazione del principio di sussidiarietà, concordato precedentemente in occasione del Consiglio europeo di Edimburgo

del 1992, era divenuto pertanto giuridicamente vincolante e soggetto al controllo giurisdizionale in virtù del protocollo sulla sussidiarietà.

Il trattato di Lisbona recante modifiche al TUE e al trattato CE, firmato nel 2007, ha iscritto il principio di sussidiarietà all'articolo 5, paragrafo 3, TUE e ha abrogato la disposizione corrispondente del trattato CE, pur riprendendone i termini. Ha inoltre aggiunto un riferimento esplicito alla dimensione regionale e locale del principio di sussidiarietà. Inoltre, il trattato di Lisbona ha sostituito il protocollo del 1997 con un nuovo protocollo n. 2, la cui principale innovazione riguarda il ruolo dei parlamenti nazionali nel controllo del rispetto del principio di sussidiarietà (vedasi nota tematica 1.3.5).

B. Definizione

Applicato al quadro dell'UE, il principio di sussidiarietà funge da criterio regolatore per l'esercizio delle competenze non esclusive dell'Unione. Il principio di sussidiarietà esclude l'intervento dell'Unione quando una questione può essere regolata in modo efficace dagli Stati membri stessi a livello centrale, regionale o locale. Esso legittima l'Unione a esercitare i suoi poteri soltanto quando gli Stati membri non sono in grado di raggiungere gli obiettivi di un'azione prevista in misura soddisfacente e quando l'intervento a livello dell'Unione può apportare un valore aggiunto.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, TUE, l'intervento delle istituzioni dell'Unione a norma del principio di sussidiarietà presuppone che siano soddisfatte tre condizioni:

1. non si deve trattare di un settore di competenza esclusiva dell'Unione (competenza non esclusiva);
2. gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri (necessità);
3. l'azione può, a motivo della portata o degli effetti della stessa, essere conseguita meglio a livello di Unione (valore aggiunto).

Il principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, TUE) integra la sussidiarietà: anche nei settori in cui l'Unione è legittimata ad agire, il contenuto e la forma della sua azione non devono andare al di là di quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi del trattato. Al pari della sussidiarietà, la proporzionalità deve essere rispettata durante l'intero processo legislativo ed entrambi i principi fanno sorgere lo stesso obbligo di motivazione nelle motivazioni delle proposte legislative.

C. Ambito di applicazione

1. Casi in cui si applica la sussidiarietà: Competenze dell'UE

L'Unione ha competenza esclusiva in settori quali l'unione doganale, le regole di concorrenza, l'euro, la politica commerciale e gli accordi internazionali (articoli 3 e 4 TFUE). Il principio di sussidiarietà si applica a tutti gli altri settori strategici, vale a dire:

— le "competenze concorrenti" di cui all'articolo 4, paragrafo 2, TFUE, in cui l'Unione può avere preminenza;

— le vere "competenze concorrenti" elencate agli articoli 4, paragrafi 3 e 4, TFUE, nei settori in cui l'esercizio della competenza dell'UE non pregiudica quella degli Stati membri: ricerca, spazio, cooperazione allo sviluppo e aiuti umanitari dell'UE;

— le "competenze di coordinamento" (politiche economiche, occupazionali e sociali: Articolo 5 TFUE);

— le "competenze di sostegno e complementari" (sanità, industria, cultura, istruzione e turismo: Articolo 6 TFUE).

Di queste, le competenze concorrenti soggette a preminenza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, TFUE sono le più significative nella pratica. Esse comprendono i seguenti settori principali:

— mercato interno

— politica sociale quale definita nel TFUE;

— coesione economica, sociale e territoriale;

— agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare;

— ambiente;

— protezione dei consumatori;

— trasporti;

— reti transeuropee;

— energia;

— spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

— problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica.

"Preminenza" da parte dell'UE significa che gli Stati membri possono esercitare tali competenze solo "nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la sua competenza" (articolo 2, paragrafo 2, TFUE) e possono riprendere l'esercizio qualora l'Unione cessi di esercitare la sua competenza. La preminenza può essere totale o parziale: quando l'Unione agisce in modo esaustivo, la competenza diventa di fatto esclusiva; nei casi in cui agisce solo parzialmente, gli Stati membri mantengono una competenza concorrente nella misura in cui non è coperta dall'azione dell'UE.

2. Casi in cui si applica la sussidiarietà: istituzioni dell'UE

Il principio di sussidiarietà interessa tutte le istituzioni dell'Unione e riveste un'importanza pratica soprattutto nel quadro delle procedure legislative. Il trattato di Lisbona rafforza il ruolo, rispettivamente, dei parlamenti nazionali e della Corte di giustizia nel controllo del rispetto del principio di sussidiarietà. Con l'introduzione di un esplicito riferimento alla dimensione infranazionale del principio di sussidiarietà, il trattato di Lisbona rafforza altresì il ruolo del Comitato europeo delle regioni e apre una possibilità, lasciata alla discrezione dei parlamenti nazionali, per quanto concerne la partecipazione dei parlamenti regionali con poteri legislativi al meccanismo di "allarme preventivo" ex ante.

D. Controllo da parte dei parlamenti nazionali

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 12, lettera b), TUE, i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista dal protocollo n. 2. In virtù del suddetto meccanismo di allarme preventivo, ogni parlamento nazionale o ciascuna camera di uno di questi parlamenti

può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, trasmettere ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per cui ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Qualora i pareri motivati rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali (un voto per camera nei parlamenti bicamerali e due voti in quelli monocamerali), il progetto deve essere riesaminato ("cartellino giallo"). L'istituzione che ha presentato il progetto di atto legislativo può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo, motivando la propria decisione. Per quanto riguarda i progetti di atti relativi alla cooperazione di polizia o alla cooperazione giudiziaria in materia penale, tale soglia si abbassa (un quarto dei voti). Secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali contesti la conformità di una proposta legislativa rispetto al principio di sussidiarietà e la Commissione decida di mantenere la proposta, la questione è rinviata al legislatore (Parlamento e Consiglio), che si pronuncia in prima lettura. Se il legislatore ritiene che la proposta legislativa non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, può respingerla deliberando a maggioranza del 55 % dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo ("cartellino arancione").

Fino ad oggi, la procedura "cartellino giallo" è stata avviata tre volte, mentre non è mai stato fatto ricorso alla procedura "cartellino arancione". La prima procedura di cartellino giallo (maggio 2012) riguardava la proposta Monti II di regolamento sui diritti di azione collettiva. In totale, 12 camere di parlamenti nazionali, per un totale di 19 voti (la soglia è di 18), l'hanno ritenuta incompatibile con il principio di sussidiarietà. Il secondo cartellino giallo (ottobre 2013) è stato sollevato contro la proposta relativa all'istituzione della Procura europea. Dopo aver esaminato i pareri motivati di 14 camere in 11 Stati membri, la Commissione ha confermato la sua proposta, sostenendo che era compatibile con il principio di sussidiarietà. Il terzo cartellino giallo (maggio 2016) ha contestato la proposta di revisione della direttiva relativa al distacco dei lavoratori. La Commissione ha nuovamente confermato la sua proposta, osservando che il distacco dei lavoratori è, per definizione, una questione transnazionale.

La Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC) funge da utile piattaforma per consentire ai parlamenti nazionali di condividere informazioni relative al controllo della sussidiarietà. Inoltre, la rete di controllo della sussidiarietà gestita dal Comitato europeo delle regioni facilita lo scambio di informazioni tra gli enti locali e regionali e le istituzioni dell'UE. Tra i membri della rete figurano i parlamenti regionali e i governi con poteri legislativi, gli enti locali e regionali privi di poteri legislativi e le associazioni di enti locali dell'UE. È inoltre aperta alle delegazioni nazionali del Comitato europeo delle regioni nonché alle camere dei parlamenti nazionali.

E. Recenti sviluppi istituzionali

Nel novembre 2017 la Commissione ha istituito una task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per "Fare meno in modo più efficiente", che ha presentato la sua relazione nel luglio 2018. Sulla base delle sue raccomandazioni, nell'ottobre 2018 la Commissione ha pubblicato un "pacchetto sussidiarietà", che introduce una griglia per

valutare la sussidiarietà e la proporzionalità nelle valutazioni d'impatto, nelle valutazioni e nelle relazioni.

I principi di sussidiarietà e proporzionalità sono stati al centro della Conferenza sul futuro dell'Europa (9 maggio 2021 – 9 maggio 2022), che ha prodotto 49 proposte contenenti 326 misure relative alle priorità e alle sfide chiave per l'Europa, compresa la questione della democrazia. La risoluzione del Parlamento del 22 novembre 2023 sulla modifica dei trattati e la sua risoluzione del 17 gennaio 2024 sull'attuazione delle disposizioni del trattato in materia di parlamenti nazionali hanno proposto di rafforzare il controllo della sussidiarietà da parte della Corte di giustizia, di estendere a dodici settimane il periodo di otto settimane per i parlamenti nazionali, di integrare i pareri dei parlamenti regionali nei pareri motivati nazionali e di introdurre un meccanismo di "cartellino verde" che consenta ai parlamenti nazionali di proporre iniziative legislative.

A seguito della conferenza, il concetto di "sussidiarietà attiva" ha acquisito maggiore importanza. Si tratta di un approccio proattivo in base al quale le istituzioni dell'UE coinvolgono gli enti locali e regionali fin dalle prime fasi del ciclo politico, in modo che, anziché limitarsi a valutare la conformità a posteriori, essi orientino l'elaborazione della legislazione in linea con la struttura di governance multilivello dell'Unione. Nel 2024 l'11ª edizione delle Assise della sussidiarietà si è concentrata sul tema "Legiferare meglio e sussidiarietà attiva: chiavi per un'UE che produce risultati". Nella sua relazione annuale 2024 in materia di sussidiarietà e proporzionalità, la Commissione ha ribadito che la sussidiarietà attiva e il pieno coinvolgimento degli enti locali e regionali rimangono priorità fondamentali per il mandato 2024-2029. Il Parlamento ha ribadito questa enfasi nella sua relazione del 2026 in materia di "Legiferare meglio", relativa al 2023 e al 2024.

F. Controllo giurisdizionale

Il rispetto del principio di sussidiarietà è suscettibile di un controllo a posteriori (dopo l'adozione dell'atto legislativo) attraverso un ricorso giurisdizionale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, come affermato nel protocollo. Tuttavia, l'attuazione di questo principio accorda alle istituzioni dell'Unione un ampio margine discrezionale. Nelle sue sentenze relative alle cause C-84/94 e C-233/94, la Corte ha stabilito che il rispetto del principio di sussidiarietà figura tra le circostanze soggette all'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296 TFUE. Tale obbligo è già soddisfatto quando il rispetto del principio si evince dall'insieme dei considerando. In una sentenza cardine più recente (causa C-547/14, Philipp Morris, punto 218), la Corte ha ribadito che essa deve verificare "se il legislatore dell'Unione poteva ritenere, sulla base di elementi circostanziati, che l'obiettivo perseguito dall'azione considerata potesse essere meglio realizzato a livello dell'Unione". Per quanto riguarda le garanzie procedurali e, in particolare, l'obbligo di motivazione in ordine alla sussidiarietà, la Corte ha ricordato che il rispetto di tale obbligo "deve essere valutato non soltanto con riferimento alla lettera dell'atto contestato, ma anche del suo contesto e delle circostanze del caso di specie" (punto 225).

Un documento di lavoro del Parlamento sui principi di sussidiarietà e proporzionalità pubblicato nel 2021 ha rilevato che "la Corte di giustizia non ha mai annullato una misura per violazione del principio di sussidiarietà" e ha suggerito "l'istituzione di una camera indipendente per la sussidiarietà, composta dai presidenti delle corti

costituzionali nazionali, al fine di superare questa parzialità politica e migliorare la qualità dei controlli legislativi".

Gli Stati membri possono proporre ricorsi di annullamento dinanzi alla Corte contro un atto legislativo per violazione del principio di sussidiarietà, a nome dei loro parlamenti nazionali o di una camera degli stessi, in conformità con il loro ordinamento giuridico interno. Lo stesso ricorso può essere proposto dal Comitato europeo delle regioni contro atti legislativi per l'adozione dei quali il TFUE richiede la sua consultazione. La recente relazione Draghi sulla competitività dell'UE ha sostenuto che, nonostante tali importanti poteri, spesso tali attori non hanno contestato le proposte legislative della Commissione. La relazione auspica un'indagine a livello dell'UE che esamini le ragioni alla base di tale approccio da parte dei parlamenti nazionali.

Nell'agosto 2024 un parlamento nazionale ha proposto il primo ricorso per violazione del principio di sussidiarietà ai sensi del protocollo n. 2 contro il regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell'asilo e della migrazione (causa C-553/24, promossa dall'Assemblea nazionale francese). Questa azione storica, avviata da soli 60 deputati su 577 ai sensi dell'articolo 88, comma 6, della Costituzione francese, dimostra che il controllo della sussidiarietà è diventato accessibile alle minoranze parlamentari in alcuni parlamenti nazionali, rafforzando così potenzialmente il controllo democratico e l'applicazione della sussidiarietà a livello sia nazionale che europeo.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento è stato fautore del concetto di sussidiarietà allorché, il 14 febbraio 1984, con l'adozione del progetto di trattato sull'Unione europea, ha proposto una disposizione in base alla quale, nei casi in cui il trattato attribuisce all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri, questi ultimi possono agire laddove l'Unione non abbia adottato atti normativi. Inoltre, la proposta sottolinea che l'Unione può assumere soltanto quei compiti che possono essere portati a compimento più efficacemente con un intervento comune rispetto a quando gli Stati operano separatamente.

Il Parlamento europeo ha ripreso queste proposte in numerose risoluzioni (ad esempio le risoluzioni del 23 novembre 1989, del 14 dicembre 1989, del 12 luglio 1990, del 21 novembre 1990 e del 18 maggio 1995), in cui rammenta la sua adesione al principio di sussidiarietà.

A. Accordi interistituzionali

Il Parlamento ha approvato una serie di misure al fine di svolgere il proprio ruolo nel quadro dei trattati per quanto riguarda l'applicazione del principio di sussidiarietà. Il regolamento del Parlamento stabilisce al suo articolo 43 che "durante l'esame di una proposta di atto legislativo il Parlamento verifica con particolare attenzione se essa rispetti i principi di sussidiarietà e di proporzionalità". La commissione giuridica è la commissione parlamentare con competenza orizzontale per il controllo della conformità al principio di sussidiarietà. In tal senso, essa elabora periodicamente una relazione sulle relazioni annuali della Commissione in materia di sussidiarietà e proporzionalità.

Il 25 ottobre 1993, il Consiglio, il Parlamento e la Commissione hanno firmato un accordo interistituzionale sulle procedure per l'attuazione del principio di sussidiarietà, con il quale le tre istituzioni hanno chiaramente espresso la volontà di avanzare risolutamente in questa direzione. e di impegnarsi così a rispettare il principio di sussidiarietà. L'accordo definisce, attraverso procedure che disciplinano l'applicazione del principio di sussidiarietà, le modalità di esercizio delle competenze devolute alle istituzioni dell'Unione dai trattati, in modo che possano essere realizzati gli obiettivi da questi previsti. La Commissione si è impegnata a tenere conto del principio di sussidiarietà e a dimostrarne il rispetto; lo stesso vale per il Parlamento e il Consiglio nel quadro delle competenze loro conferite.

In base all'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio" (che sostituisce l'accordo del dicembre 2003 e l'approccio interistituzionale comune per le valutazioni d'impatto del novembre 2005), la Commissione deve giustificare le misure proposte, nella relazione che le accompagna, con riferimento al principio di sussidiarietà e tenere conto di tale principio nelle sue valutazioni d'impatto. Inoltre, concludendo l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (adottato il 28 aprile 2026 e che sostituisce l'accordo del 2010 quale modificato nel 2018), il Parlamento e la Commissione hanno convenuto di cooperare nel settore delle relazioni con i parlamenti nazionali e dell'attuazione del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Nell'ambito di tale cooperazione, qualora siano rispettate le soglie di cui all'articolo 7 del protocollo n. 2, la Commissione presenta le traduzioni di tutti i pareri motivati dei parlamenti nazionali unitamente alla propria posizione.

B. Risoluzioni del Parlamento europeo

Già nella sua risoluzione del 13 maggio 1997 in merito a Legiferare meglio 1997, il Parlamento europeo ha sottolineato il carattere giuridico vincolante del principio di sussidiarietà, ricordando che la sua applicazione non dovrebbe impedire l'esercizio delle competenze esclusive dell'Unione né mettere in discussione l'acquis comunitario (ora acquis dell'Unione). Nella sua risoluzione dell'8 aprile 2003 in merito a Legiferare meglio 2000, il Parlamento ha aggiunto che la risoluzione delle controversie dovrebbe avvenire preferibilmente a livello politico, prendendo atto nel contempo delle proposte formulate dalla Convenzione sul futuro dell'Europa in relazione all'introduzione di un meccanismo di "allarme preventivo" in materia di sussidiarietà da parte dei parlamenti nazionali, meccanismo questo che è stato effettivamente ripreso dal trattato di Lisbona (si veda più sopra e 1.3.5).

Nella sua risoluzione del 13 settembre 2012 sulla 18a relazione in merito a Legiferare meglio, il Parlamento ha accolto con favore la più intensa partecipazione dei parlamenti nazionali per quanto riguarda il controllo delle proposte legislative alla luce dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e ha proposto che fossero esaminati i mezzi per eliminare eventuali ostacoli che impediscono la partecipazione dei parlamenti nazionali al meccanismo di controllo della sussidiarietà.

Nella sua risoluzione del 18 aprile 2018 sulle relazioni annuali 2015 e 2016 in materia di sussidiarietà e proporzionalità, il Parlamento ha preso atto del netto incremento del numero di pareri motivati presentati dai parlamenti nazionali, il che dimostra la loro

crescente partecipazione al processo decisionale dell'Unione. Si è altresì compiaciuto dell'interesse dimostrato dai parlamenti nazionali a svolgere un ruolo più proattivo attraverso il ricorso a una procedura del "cartellino verde". In tal senso, ha esortato ad avvalersi pienamente degli strumenti esistenti che consentono ai parlamenti nazionali di partecipare al processo legislativo, evitando di creare nuove strutture istituzionali e amministrative.

Nella sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sul futuro dell'Europa, il Parlamento ha messo in evidenza il ruolo fondamentale delle autorità locali e, in particolare, dei parlamenti regionali dotati di poteri legislativi. Ha inoltre preso atto delle raccomandazioni formulate dalla task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per "Fare meno in modo più efficiente", pur sottolineando che molte di tali raccomandazioni, in particolare con riferimento al ruolo dei parlamenti nazionali e alla necessità di riformare il sistema di allarme preventivo, erano già state evidenziate dal Parlamento.

Nella sua risoluzione del 24 giugno 2021 in materia di adeguatezza normativa dell'UE, sussidiarietà e proporzionalità, il Parlamento ha sottolineato che gli enti locali e regionali attuano ed applicano circa il 70 % della legislazione dell'UE e ha invitato la Commissione a migliorare il loro coinvolgimento nei suoi processi di consultazione nonché a integrare la "griglia-tipo", al fine di valutare l'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità durante l'intero processo decisionale. Il Parlamento ha inoltre evidenziato che l'attuale struttura della procedura per il meccanismo di controllo della sussidiarietà costringe i parlamenti nazionali a investire una quantità eccessiva di tempo nelle valutazioni tecniche e giuridiche con scadenze brevi, fatto che complica il conseguimento dell'obiettivo di tenere un dibattito politico maggiormente approfondito sulla politica europea.

Nella sua risoluzione del 23 novembre 2023 in materia di adeguatezza normativa dell'UE, sussidiarietà e proporzionalità, il Parlamento ha preso atto del significativo aumento dei pareri motivati dei parlamenti nazionali (passati da 9 nel 2020 a 34 nel 2022), ribadendo nel contempo che dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona non è mai stato utilizzato alcun "cartellino arancione". Ha chiesto un coinvolgimento più tempestivo dei parlamenti nazionali nella procedura legislativa e spiegazioni più dettagliate da parte della Commissione per consentire solide valutazioni della sussidiarietà. Il Parlamento ha inoltre esortato il Consiglio ad aumentare la trasparenza pubblicando un maggior numero di documenti, in particolare le posizioni degli Stati membri, rafforzando in tal modo il controllo parlamentare.

Nella sua risoluzione del 17 gennaio 2024 sull'attuazione delle disposizioni del trattato, il Parlamento ha preso atto della richiesta dei parlamenti nazionali di estendere il termine di otto settimane per l'emissione di pareri motivati e ha chiesto l'introduzione di un termine di dodici settimane nel quadro della prossima revisione del trattato. Il Parlamento ha inoltre suggerito di istituire una procedura di "cartellino verde" in base alla quale almeno un terzo dei parlamenti nazionali potrebbe chiedere alla Commissione o al Parlamento di presentare proposte legislative, influenzando così positivamente il dibattito europeo.

La presente nota tematica è stata elaborata dal dipartimento tematico del Parlamento europeo "Giustizia, libertà civili e affari istituzionali". Per maggiori informazioni, consultare la pagina web della commissione giuridica.

Christophe BEAUDOUIN / Mariusz Maciejewski
05/2026